

<REVERSE CHARGE>: RIMBORSI IVA PRIORITARI

Il D.M. 29.4.2016 ha esteso la possibilità di avvalersi dei **rimborsi IVA** (anche trimestrali) **in via prioritaria**, anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi di **pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici**. Tali operazioni, compiute nei confronti di un soggetto passivo IVA, prevedono l'assolvimento dell'imposta con il sistema del **<reverse charge>**, comportando, in linea generale, in chi le realizza, un aumento del credito IVA. Restano immutate le altre condizioni per accedere al rimborso in via prioritaria, fissate dall'art. 2, comma II, del D.M. 22.3.2007: - **attività svolta** da almeno **3 anni**; - importo richiesto a rimborso **almeno pari a 3 mila euro** (per i rimborsi trimestrali); - richiesta di rimborso **almeno pari al 10% dell'imposta assolta sugli acquisti ed importazioni** del periodo di riferimento. La presente novità è stata recepita nel modello, approvato con provvedimento dell'1.3.2016, con l'istituzione del **codice <8>**, da inserire al rigo TD8, campo 1. Un'ulteriore novità, che decorre anch'essa dalla dichiarazione del II trimestre 2016, riguarda la **possibilità** di modificare una precedente dichiarazione IVA trimestrale (trasmessa tempestivamente), presentando una nuova dichiarazione, anche oltre il termine di legge (1 mese entro la chiusura del trimestre), ma prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale. E' il caso, ad esempio, della **<nuova>** richiesta di **esonero dall'obbligo di presentare garanzia**, con VISTO di conformità, o della possibilità di variare la **modalità di utilizzo del credito** (compensazione/rimborso).

MOLTE SCADENZE AL 22 AGOSTO

In seguito alla combinazione dei giorni festivi e <non lavorativi> del calendario, e della sospensione estiva degli adempimenti fiscali e dei versamenti, le scadenze tra il 30 luglio ed il 21 agosto, **sono posticipate al 22 agosto**; tre esse, ricordiamo le principali: - presentazioni telematiche dei **modelli 770** (ordinario e semplificato); - presentazione del **modello IVA trimestrale** di richiesta di

rimborso e compensazione <orizzontale> dell'IVA a credito, relativa al II trimestre 2016; - versamenti **della seconda e terza rata** delle imposte e dei contributi risultanti dal modello **Unico persone fisiche** non titolari di partita IVA, che hanno effettuato il pagamento della prima rata, rispettivamente entro il 6.7.2016 o entro il 16.6.2016; - le <Certificazione unica> 2016, relative al 2015, che **non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata**; - **ritenute, IVA e contributi**, che scadrebbero il 16 agosto. E' doverosa una precisazione, relativamente alla dichiarazione IVA del II trimestre: l'eventuale **presentazione** nel corso del mese di **agosto** (tra il primo ed il 22) consentirebbe la **compensazione** <orizzontale> del credito, **solamente** nel corso del prossimo mese di **settembre**; qualora si voglia utilizzare il predetto credito fin dalla scadenza del 22 agosto, è quindi indispensabile presentare la dichiarazione **entro** il corrente mese di **luglio**.

ISCRIZIONE <AIRE>: CONDIZIONE NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE
Come già in passato, la Cassazione (sentenza n. 12311 del 15.6.2016) puntualizza le **circostanze** ed i **requisiti** necessari per essere considerati **<non residenti> in Italia**, ai fini di stabilire l'obbligo, o meno, di **dichiarare** i propri **redditi** (e pagare le imposte) nel nostro paese. Nonostante l'iscrizione all'<AIRE> (condizione <necessaria, ma non sufficiente>), i giudici, nel caso di specie, hanno accertato, per il contribuente, la residenza in Italia, per aver individuato (in Italia) i seguenti elementi: - disponibilità di **conti correnti**; - frequenti **soggiorni**; - stipula di **polizze assicurative**; - presenza fisica dei **familiari**; - **recapito** della corrispondenza; - disponibilità di un'**abitazione**; - **interessi patrimoniali**. In linea generale, sono stati considerati premianti i **<legami personali>**, rispetto a quelli <professionali>.

REVISORI E <SCETTICISMO>

Nel **decreto legislativo** varato dal Consiglio dei ministri in materia di **revisione legale dei conti**, è posto particolare risalto ad un **principio** che deve orientare l'attività del revisore: lo **<scetticismo**

professionale>. In pratica è richiesto un **approccio dubitativo**, attento alle condizioni che possono indicare possibili errori. Tale atteggiamento è richiesto, in particolare, nell'esame del **<fair value>**, **riduzione di valore delle attività**, **accantonamenti**, **flussi di cassa futuri** e capacità dell'impresa di continuare come **entità in funzionamento**. Su quest'ultimo concetto, e cioè del **futuro della società**, dovrà, in particolare, occuparsi in modo esplicito la relazione dei revisori. Infine, un altro importante <capitolo> riguarda la valutazione dell'**indipendenza** nella revisione, che deve interessare **anche la rete**, cui il revisore appartiene.

REGOLARIZZAZIONE DELLO <SPLAFONAMENTO>

La frequente violazione dello **<splafonamento>** (cioè, l'acquisto in sospensione IVA art. 8, lett. c-, del D.P.R. n. 633/1972 per entità superiore ai limiti previsti dalla legge), consente tre soluzioni di regolarizzazione. La prima consiste nell'emissione della **<nota di debito>** di sola IVA (art. 26 del D.P.R. n. 633/1972), da parte del **fornitore**. Le altre due prevedono l'emissione di un'**autofattura**, in duplice esemplare, con gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il **<plafond>** e l'imposta a suo tempo non applicata sulla parte degli acquisti e delle importazioni eccedenti tale limite; a questo punto l'**IVA** può essere **liquidata alternativamente**: - mediante **versamento**, con modello F24, unitamente agli interessi ed alla sanzione ridotta per <ravvedimento> (art. 7, comma IV, del D. Lgs. n. 471/1997). L'imposta versata sarebbe, ovviamente, detraibile; - con indicazione nella **liquidazione periodica**, in modo analogo a quanto avviene col metodo del **<reverse charge>** (<a credito> ed <a debito>), e versamento (a parte) degli interessi e della sanzione ridotta. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta per illustrare la procedura, con **numerosi circolari** (n. 50/2002, paragrafo 24.2, n. 54/2002, paragrafo 16.10, n. 12/2008, paragrafo 10.4, n. 12/2010, paragrafo 3.7), riconoscendo pari rango alle tre soluzioni. Gli Uffici, tuttavia, tendono a **<dimenticare>** la **terza**

opportunità, di gran lunga la più conveniente per il contribuente. Il consiglio è quindi di insistere, circolari alla mano, per usufruire di questo diritto.

COMPENSO AMMINISTRATORE: PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

La Cassazione (sentenza n. 13686 del 5.7.2016) ha stabilito che, riguardo alla **prescrizione** del diritto al **compenso** a favore degli **amministratori**, si applichi l'art. 2949, comma I, del Codice Civile; questo prevede la prescrizione **quinquennale** (c.d. <breve>) riguardo a tutti i diritti che scaturiscono dal **rapporto societario**, cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in **dipendenza** diretta del **contratto di società** o che derivano da situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società. Riguardo poi alla **decorrenza** del termine di prescrizione, l'art. 2935 del Codice Civile la individua nel giorno in cui il **diritto** può essere **fatto valere**, che la giurisprudenza è concorde nel fissare alla **chiusura** di ciascun esercizio, o, al momento di **cessazione** della carica.

ESPORTATORI EXTRA UE CON <DICHIARANTE DOGANALE>

Secondo il nuovo Codice doganale dell'Unione Europea, gli esportatori appartenenti a paesi terzi, che operano sul territorio dell'Unione, devono essere **<stabili>** nella UE e rappresentati da un **<dichiarante doganale>**, anch'esso **<stabile>** nella UE. Per le vendite **<franco fabbrica>**, invece, le dichiarazioni resterebbero riferite ai **soggetti nazionali**, responsabili anche per le attività dichiarative compiute da terzi.

POLIZZA <RC> PER COMMERCIALISTI

L'art. 3, comma V, della L n. 148/2011, obbliga i **professionisti** a stipulare una **polizza di responsabilità civile** ed a informarne il cliente. Anche i **sindaci**, iscritti all'Albo dei dottori commercialisti (ma anche gli avvocati ed i consulenti del lavoro), al momento dell'**assunzione dell'incarico**, sono tenuti a rendere noti alla società gli estremi della polizza di responsabilità civile e professionale (il **numero del contratto**), il relativo **massimale** ed ogni **variazione** successiva. La violazione di tale disposizione constitui-

sce, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012, **illecito disciplinare**. E' più che mai opportuno valutare le **coperture assicurative** in corso, tenuto conto che, sempre più spesso, i sindaci sono chiamati a risarcire danni per presunta **<culpa in vigilando>**, nell'ambito di azioni di responsabilità sollevate, nella maggior parte dei casi, da **curatori fallimentari**.

CONTRIBUTI SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

I soggetti beneficiari di **sovvenzioni pubbliche**, per la **formazione professionale**, devono qualificare le somme che ricevono, in funzione del loro assoggettamento ad IVA. L'erogazione assume la natura di **<corrispettivo>** (quindi **soggetta ad IVA**) qualora sussista un **rapporto** obbligatorio a **prestazioni corrispettive** fra l'ente erogante ed il soggetto beneficiario (accordo con natura **<sinallagmatica>**). Siamo invece in presenza di un **<contributo>** quando i **presupposti** per la sua assegnazione sono **predefiniti legislativamente**, al verificarsi dei quali consegue l'erogazione automatica del beneficio; in questo caso siamo in presenza di un contributo **<a fondo perduto>**, **fuori dal campo** di applicazione dell'**IVA**. Nel caso di percezione di contributi non soggetti ad IVA, il legislatore ha fornito un'**interpretazione autentica** (art. 10, comma 2-ter, Legge n. 21/2016), affermando che **non vi sono limitazioni nella detrazione dell'IVA** sugli acquisti.

SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI

Interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Brescia (n. 2908 del 16.5.2016), a proposito della deduzione fiscale delle **spese di manutenzione**, sostenute su **beni di terzi**, condotti in locazione. I suddetti giudici hanno considerato legittimo il comportamento (fiscale) del contribuente, che, sulla base della valutazione del periodo dell'**utilità futura**, ha capitalizzato le migliori (quali oneri pluriennali), **spesandole in 5 periodi d'imposta, anziché ripartirle** in base alla durata residua del contratto di locazione. Quest'ultimo periodo, sulla base delle indicazioni della Cassazione (sentenza n. 383 del 13.1.

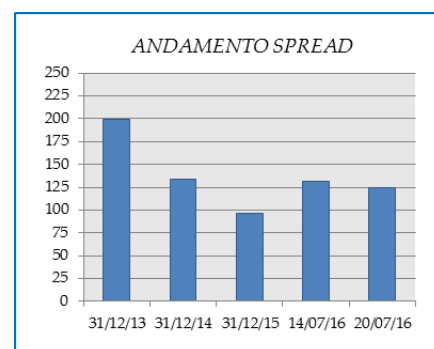
2016), può essere limitato alla durata **<iniziale>** del contratto, **senza considerare eventuali proroghe**. E' da precisare, infine, che riguardo alle manutenzioni ed altri interventi migliorativi su beni propri, l'art. 102, comma VI, del TUIR consente in linea generale al contribuente la scelta tra l'imputazione a conto economico e la sua **capitalizzazione** (sul cespite), senza l'esigenza (fiscale), in quest'ultimo caso, di dover dimostrare un effettivo **incremento di capacità produttiva**.

*

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO
9 SETTEMBRE

BUONE VACANZE A TUTTI !

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	20/07/16	14/07/16
3 mesi	-0,30	-0,30
6 mesi	-0,19	-0,19
1 anno	-0,06	-0,06
CAMBI	20/07/16	14/07/16
Euro - USD	1,1013	1,1072
Euro - yen	117,33	115,82
SPREAD	20/07/16	14/07/16
Btp vs BUND 10 years	124,8	131,4



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO